

OGGETTO: Circolare 23.2024 Seregno, 31 luglio 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'adesione al concordato preventivo biennale è disciplinata di cui al D. Lgs. 12.02.2024, n. 13 comporta, in linea generale, la definizione per un biennio (anni 2024 e 2025) del reddito derivante dall'esercizio di impresa o di arti e professioni.

NON possono accedere alla procedura le società/partite IVA individuali/professionisti che, pur essendo soggetti agli ISA, li disapplichino (ad esempio i contribuenti che esercitano due attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA)

Finalità del provvedimento

Il nuovo concordato preventivo biennale è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.

L'accesso al nuovo concordato preventivo biennale è facoltativo sotto un duplice aspetto:

- il contribuente può decidere se chiedere o meno all'Agenzia delle Entrate di formulargli una proposta di reddito
- e, qualora abbia deciso di chiedere la proposta, potrà accettarla oppure no.

Sono previsti trattamenti premiali per chi accetterà la proposta.

La metodologia che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

La norma è piuttosto articolata e tutt'ora in costante evoluzione

Primo anno di applicazione

Il primo anno di applicazione del concordato sarà il 2024 e, nel caso di adesione, il ricalcolo dell'acconto delle imposte per effetto della intervenuta accettazione sarà soggetto a rideterminazione sulla seconda rata in scadenza, rimanendo inalterato il dovuto per il primo acconto delle imposte in scadenza per il mese di luglio/agosto 2024.

Per il primo anno di applicazione (2024) l'adesione al concordato preventivo biennale coincide con il termine previsto per l'invio delle dichiarazioni dei redditi; a regime, dal 2025, il termine per l'eventuale adesione sarà il 31 luglio.

Gli effetti dell'accettazione della proposta

Imposte sul reddito - Accettando il reddito che viene proposto dall'Agenzia il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati con l'Agenzia, a prescindere da quelli effettivamente conseguiti.



La proposta sarà da valutare soltanto per coloro che hanno la ragionevole certezza, nel prossimo biennio, di conseguire un reddito più elevato rispetto a quello conseguito nel 2023: agevole forse per il 2024, complicato certo per il 2025.

Come precedentemente specificato, in presenza di redditi effettivi inferiori a quelli concordati, il contribuente sarà obbligato a dichiarare questi ultimi; Solo in presenza di circostanze eccezionali (calamità naturali o altri eventi straordinari) che determinino minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cesserà di produrre effetti dal periodo d'imposta in cui tale differenza si realizza.

Contributi previdenziali - Il reddito concordato assumerà rilevanza anche ai fini della determinazione dei versamenti INPS.

Iva- Il concordato preventivo non ha alcun effetto sull'IVA.

Adempimenti contabili e fiscali

I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d'imposta, ecc.

Componenti di reddito e circostanze "non ordinarie"

Il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate non terrà conto di plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive né redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 50%, rispetto a quelli oggetto del concordato in presenza di talune "circostanze eccezionali" ovvero:

- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (art. 7, comma 1, lett. c, e art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018);
- altri eventi di natura straordinaria; (ad esempio danni ai locali destinati all'attività tali da renderli
 totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino, tali
 da causare la sospensione del ciclo produttivo; ecc. Non costituiscono invece circostanze eccezionali che
 possono far decadere il concordato nel corso del biennio né la grave malattia né l'infortunio che potrebbe
 colpire il titolare dell'impresa o il libero professionista.

Benefici fiscali

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:

- 1. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- 2. l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;



- 3. l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- 4. l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- 5. l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- 6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti**, di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

Contribuenti forfettari

Per i contribuenti in regime forfetario la norma ha carattere sperimentale e prevede che la proposta di concordato non sia biennale, ma riguardi **solo il periodo d'imposta 2024**. I contribuenti forfetari avranno quindi l'opportunità di effettuare una scelta limitata al 2024 e con a disposizione i dati a consuntivo di gran parte dell'anno stesso.

REQUISITI D'ACCESSO Art. 10

Con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato il contribuente:

- non deve avere debiti tributari;
- oppure deve aver estinto i debiti pari o superiori a € 5.000, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali, entro il termine per l'accettazione della proposta.

Non concorrono al limite di € 5.000 i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili

CAUSE DI ESCLUSIONE Art. 11

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000 (c.d. reati tributari), dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) nonché dagli art. 648-bis c.p. (riciclaggio), 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 c.p. (autoriciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.



 Contribuenti forfettari art.24 - Costituisce causa di esclusione, oltre a quelle sopraindicate, anche l'aver iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente.

CESSAZIONE DEL CONCORDATO Art. 21

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel
 periodo d'imposta precedente il biennio stesso; tuttavia, la cessazione non si verifica se per le nuove attività
 è prevista l'applicazione del medesimo ISA;
- il contribuente cessa l'attività.

DECADENZA DEL CONCORDATO Art. 22, c. 1

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta quando:

- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni "di non lieve entità";
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998, i
 dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del
 valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di
 concordato;
- c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 (cause di esclusione) ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, c. (requisiti d'accesso);
- e) è omesso il versamento delle somme dovute da concordato a seguito di controlli automatizzati ex art. 12, c. 2.

VIOLAZIONI CONSIDERATE "DI NON LIEVE ENTITÀ" Art. 22, c. 2

- a) Violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D. Lgs. 74/2000 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto.
- b) Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.
- c) Violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:
 - 1) omessa dichiarazione dei redditi e dell'Irap omessa dichiarazione del sostituto d'imposta e omessa presentazione della dichiarazione Iva annuale (artt. 1, c. 1, 2, c. 1, e 5, c. 1 D. Lgs. 471/1997);
 - 2) mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi (art. 6, cc. 2-bis e 3 D. Lgs. 471/1997), contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi;
 - 3) nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di Iva, rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva (art. 9, c. 2 D. Lgs. 471/1997);



4) omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione (art. 11, cc. 5 e 5-bis D. Lgs. 471/1997, nonché art. 2 L. 18/1983).

Aggiornamenti

I decreto correttivo al DI n. 13/2024, approvato il 26 luglio 2024 in via definitiva e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

- a) rivede il perimetro delle situazioni che possono portare alla cessazione del concordato preventivo biennale. In particolare, vengono introdotte due nuove cause che portano allo stop dell'accordo:
 - **per i soggetti ISA:** se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (circa 7,5 milioni di euro);
 - **per i contribuenti in regime forfetario:** se vengono dichiarati ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per il regime forfetario (in questo caso, **150.000 euro,** considerando la soglia dei 100.000 euro il cui sforamento porta all'uscita già nell'anno in corso).
- b) Per incentivare il consenso al nuovo provvedimento istituisce **3 aliquote di flat tax**, per il pagamento del maggior reddito rideterminato con il Concordato che variano in base al punteggio ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) del contribuente:
 - 10% per chi ha un punteggio ISA tra 8 e 10;
 - 12% per chi ha un punteggio ISA di 6 o 7;
 - 15% per chi ha un punteggio ISA di 5 o inferiore.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

Riferimenti Normativi

- D. Lgs. 12.02.2024, n. 13 art. (8-38) Norma istitutiva
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del le 14 giugno 2024 Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale (CPB).
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024 Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
- Decreto correttivo al DI n. 13/2024, approvato il 26 luglio 2024 in via definitiva e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.